

STATUTO DELLA FONDAZIONE “OPERE PIE RIUNITE DI PERUGIA”

Art. 1 ORIGINI

La Fondazione “Opere Pie Riunite di Perugia” trae la propria origine dalla riunione di Istituzioni aventi affinità di scopi, in favore delle classi più umili della città di Perugia.

Il raggruppamento degli Istituti di Assistenza e Beneficenza, sotto la denominazione “Istituti Riuniti di Ricovero di Perugia”, avvenne agli inizi del ‘900, al precipuo scopo di assicurare un più efficace coordinamento delle attività di sostegno e assistenza alle persone più bisognose.

In particolare, in data 17.4.1939-VVII° il Commissario Prefettizio, incaricato della straordinaria amministrazione dell’E.C.A. (Ente Comunale di Assistenza) di Perugia ha emanato la Delibera n. 32, con la quale chiedeva al Prefetto di Perugia che venissero espletate le opportune pratiche affinché fosse ottenuto il Decreto Reale per l’approvazione della riunione degli Istituti di Assistenza e Beneficenza in Istituti Riuniti di ricovero e per l’adozione dello schema di regolamento degli stessi Istituti Riuniti.

Il raggruppamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, appunto denominato Istituti Riuniti di Ricovero (II.RR.R.), è stato approvato in forza del Regio Decreto 29.4.1940.

Successivamente, con Determinazione dirigenziale n. 4539 del 23.5.2003 del Responsabile della Direzione regionale sanità e servizi sociali – Servizio I – Affari generali ed amministrativi della Regione dell’Umbria è stata disposta la fusione delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza, raggruppate nel citato Ente “Istituti Riuniti di Ricovero” in unico Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e denominato “Opere Pie Riunite di Perugia”.

Contestualmente, con lo stesso provvedimento è stato adottato l’atto costitutivo dell’Ente “Opere Pie Riunite di Perugia”, nel quale si dà atto che lo stesso Ente è nato per la fusione delle Opere Pie amministrate dall’Ente Istituti Riuniti di Ricovero di Perugia e che *“il nuovo Ente succedendo a tutte le Istituzioni venute a fusione, assumerà la titolarità di tutti i diritti e di tutte le prerogative attualmente appartenenti alle singole opere pie”*.

Da ultimo con la Legge Regionale Umbria 28.11.2014 n. 25 che disciplina il riordino e la trasformazione delle Istituzioni di assistenza e beneficenza (IPAB), aventi sede legale nel territorio regionale, è stata stabilita la trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato.

In tale quadro, si inserisce la trasformazione delle “Opere Pie Riunite di Perugia” in persona giuridica di diritto privato (fondazione) senza scopo di lucro, stabilendo di

seguito le disposizioni per il suo funzionamento e per il perseguimento dei suoi scopi in conformità con le mutate esigenze della società in cui la Fondazione si troverà ad operare.

Art. 2

COSTITUZIONE E SEDE

A seguito della trasformazione indicata nell'art. 1, è costituita la Fondazione "Opere Pie Riunite di Perugia" (di seguito denominata Fondazione), per volontà dell'Ente fondatore "Opere Pie Riunite di Perugia".

La predetta Fondazione è regolata dalle disposizioni del presente statuto, dalle norme del codice civile e dalla normativa vigente in materia.

La Fondazione ha sede in Perugia, via Campo di Marte 9. La variazione di sede nell'ambito del territorio del Comune di Perugia non richiede modifica statutaria.

Art. 3

SCOPI E OBIETTIVI

La Fondazione è un'Istituzione di diritto privato, senza fini di lucro ed ha durata illimitata.

La predetta persegue, nel Comune di Perugia e nei Comuni limitrofi, fini assistenziali, formativi e culturali a tutela delle fasce più svantaggiate della comunità, indirizzando la sua attività soprattutto al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione di giovani in difficoltà. Lo scopo principale è quello di consentire l'inserimento occupazionale e sociale dei giovani stessi.

La Fondazione ispira la propria azione ed agisce nell'esercizio di cui all'art. 4, secondo le finalità dello statuto e delle tavole di fondazione degli originari Enti di assistenza e beneficenza.

Le primitive finalità dei vari Enti possono essere riassunte come segue:

- il mantenimento e l'educazione di bambini e fanciulli orfani od abbandonati;
- il mantenimento e l'educazione di fanciulli e giovani bisognosi;
- il ricovero, la istruzione e l'educazione di giovani povere ed orfane;
- il ricovero, la istruzione e l'educazione di giovani bisognose;
- il ricovero di nubili adulte e bisognose con il fine di consentire loro di lavorare in comunità e di mantenersi con il provento delle loro attività.

Il nuovo Ente, costituito in Fondazione, operando in continuità con l'azione intrapresa dai fondatori degli Enti originari fa propri i principi ispiratori di assistenza, di utilità sociale, di aiuto nel bisogno e di provvedere a colmare, per quanto possibile, i vuoti assistenziali della società contemporanea. Si propone altresì - in conformità con le disposizioni degli Statuti precedenti - di valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale ereditato dalle I.P.A.B.

La Fondazione, adeguando il proprio intervento ai cambiamenti intervenuti nella società e cercando di rispondere alle necessità riscontrabili in ambito sociale, educativo e assistenziale, si prefigge lo scopo precipuo di favorire i giovani bisognosi, anche mediante la predisposizione di corsi e attività educative finalizzate all'inserimento occupazionale e sociale. Inoltre, promuove interventi socio-assistenziali ed educativi, di integrazione o sostituzione della famiglia, quando essa è in difficoltà o è del tutto assente.

Realizza il conseguimento delle proprie finalità statutarie attraverso i proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio immobiliare e da eventuali altre entrate, come indicato nel successivo art. 5.

Art. 4

ATTIVITA'

Vengono di seguito riportate le attività che la Fondazione potrà svolgere per il conseguimento dei propri scopi.

- a) la Fondazione può partecipare ad enti privati o pubblici, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statuari. La Fondazione, ove ritenuto necessario od opportuno, può partecipare direttamente o anche concorrere alla costituzione di Enti. Gli Enti, cui la Fondazione partecipa, dovranno comunque svolgere la propria attività nello stesso ambito in cui opera la Fondazione;
- b) la predetta può stipulare ogni atto necessario e/o opportuno o contratto, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di beni strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo, sia con Enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statuari;
- c) deve inoltre amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o, comunque, detentrica a qualsiasi titolo;
- d) l'esercizio dell'attività della Fondazione può avvenire in forma diretta ma, in presenza di motivazioni economiche o organizzative, può essere affidato per mezzo di accordi o convenzioni ad altri Enti gestori aventi i necessari requisiti. Le clausole di affidamento a terzi dovranno garantire in ogni caso che la gestione avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni del presente statuto;
- e) potrà inoltre svolgere ogni altra attività idonea, o, comunque, necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statuari.

Art. 5

PATRIMONIO E MEZZI D'ESERCIZIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale conferito dal Fondatore, descritto nell'atto di costituzione della Fondazione.

Tale patrimonio sarà incrementato e/o alimentato dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati, nonché acquisiti mediante lasciti e donazioni.

In particolare, la Fondazione provvede al conseguimento delle sue finalità con i proventi di seguito elencati:

- le entrate derivanti dal proprio patrimonio e dallo svolgimento delle sue attività;
- gli eventuali contributi di persone fisiche e giuridiche;
- gli acquisti, lasciti, donazioni ed altri atti di liberalità di persone fisiche e giuridiche pubbliche o private destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Il patrimonio potrà inoltre essere integrato dagli eventuali avanzi di gestione non impiegati per la realizzazione degli scopi statutari e può essere impiegato, fermi restando i limiti di legge, per la copertura di perdite di gestione.

Art. 6

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro componenti.

Il Presidente è nominato dal Sindaco del Comune di Perugia.

Gli altri quattro componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati:

- due dal Comune di Perugia;
- due dalla Regione Umbria.

Il Consiglio di Amministrazione elegge in proprio seno, nella sua prima riunione, il Vice Presidente, il quale esercita le attribuzioni proprie del Presidente, nei casi in cui questi sia assente o impedito.

Qualora l'assenza o l'impedimento del Presidente si prolunghi per oltre due mesi, spetta al Vice Presidente di informare il Comune di Perugia, per l'adozione dei provvedimenti ritenuti idonei.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e tutti i suoi membri sono rinominabili una sola volta.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione parenti o affini di altri consiglieri entro il secondo grado.

I membri del Consiglio di Amministrazione, nominati in sostituzione o in surrogazione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi causa, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere in carica i loro predecessori.

Decadono dall'ufficio coloro che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive o che intrattengono rapporti economici con la Fondazione.

Art. 8

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare con deliberazioni a maggioranza semplice:

- a) promuove tutte le attività relative all'incremento del patrimonio;
- b) delibera l'accettazione di contributi, lasciti, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- c) provvede a tutte le attività necessarie per la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare;
- d) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri Enti o persone fisiche;
- e) delibera la partecipazione in organismi di natura pubblica o privata, eventualmente designando i propri rappresentanti negli stessi organismi;
- f) promuove tutte le iniziative che ritiene possano rientrare negli scopi istituzionali della Fondazione;
- g) assicura il regolare andamento della Fondazione e dei suoi uffici;
- h) approva i bilanci annuali preventivi e rende i conti della gestione;
- i) adotta i regolamenti che disciplinano il funzionamento della Fondazione;
- j) provvede alla gestione amministrativa;
- k) delibera la costituzione in giudizio dell'Ente e l'affidamento di incarichi;
- l) conferisce ai suoi componenti e/o a terze persone incarichi per disimpegnare particolari compiti o per assolvere a specifiche necessità correlate al soddisfacimento delle esigenze istituzionali;
- m) provvede alla selezione del personale dipendente, nonché alla gestione del relativo rapporto di lavoro;
- n) ha facoltà di attribuire, su proposta del Presidente, ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione la cura di sovrintendere a determinati settori dell'attività della Fondazione;
- o) ha facoltà di separare la gestione del patrimonio da quella dei servizi istituzionali e, per conseguire tale fine può svolgere ogni attività compatibile con la personalità giuridica di diritto privato;
- p) nomina i componenti del Collegio dei Revisori;
- q) stabilisce i compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
- r) adotta tutti i provvedimenti non attribuiti dal presente statuto ad altri organi.

delibera con voto favorevole di almeno quattro membri su cinque;

- a) eventuali modifiche di statuto;
- b) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 16 del presente statuto;

- c) delibera l'affidamento a terzi, mediante accordi o convenzioni, o ad altri Enti gestori, aventi i necessari requisiti, il perseguimento delle finalità statutarie di cui all'art. 3.

Art. 9

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente ogni qualvolta le esigenze lo impongano, ovvero quando la riunione venga richiesta da almeno tre consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno tre giorni prima della seduta anche con mezzi telematici, informatici o per fax e deve contenere specifiche indicazioni sugli oggetti da trattare nel corso della seduta.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

Le deliberazioni sono adottate, su proposta del Presidente, per alzata di mano salvo quelle concernenti le persone, che devono essere adottate a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono valide quando sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti il cui numero, non può comunque essere inferiore a tre.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Di ogni decisione è redatto a cura del personale dipendente apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti all'adunanza.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, un segretario verbalizzante nominato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio.

Art. 10

POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, proponendo le questioni e le materie da trattare;
- b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e cura i rapporti con i terzi;
- c) firma gli atti e quanto occorre per l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- d) adotta, in caso di motivata urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di riferirne al Consiglio stesso nella prima successiva seduta al fine di ottenerne la ratifica;

- e) vigila sul regolare andamento degli uffici e dei servizi ed ha l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione su ogni eventuale anomalia e di assumere, se del caso, i provvedimenti di cui alla lettera d);
- f) cura la completa osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle discipline che comunque interessino l'amministrazione, nonché delle leggi e dei regolamenti statali e regionali;
- g) dà corso, per quanto di sua competenza, agli atti di programmazione nazionale, regionale e locale;
- h) ha facoltà di delegare la rappresentanza legale della Fondazione, in parte e per singoli individuati atti, ad uno o a più componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i) stipula il contratto di assunzione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
- j) stipula i contratti e le convenzioni, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio è formato da tre sindaci revisori, nominati dal Consiglio di Amministrazione fra persone iscritte nel registro nazionale dei revisori contabili.

Il Collegio esercita il controllo amministrativo, contabile e finanziario della gestione della Fondazione.

In particolare, provvede al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei bilanci preventivi, delle scritture contabili e predispone le relazioni di accompagnamento al bilancio preventivo e al conto consuntivo almeno sette giorni prima che gli indicati documenti contabili vengano sottoposti alla definitiva approvazione del Consiglio di Amministrazione.

E' facoltà del Collegio assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

L'attività del Collegio deve risultare da apposito verbale nel quale debbono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

I componenti del Collegio restano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un solo mandato.

Art. 12

EMOLUMENTI SPETTANTI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI

Il Consiglio di Amministrazione determina l'indennità di carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Al Presidente compete inoltre il rimborso delle spese vive sopportate per l'espletamento della funzione, che siano debitamente documentate.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'indennità di carica del Presidente ed degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. Anche ai componenti del Consiglio di Amministrazione compete il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento delle loro funzioni, che siano debitamente documentate.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione potranno essere erogati compensi speciali, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, per i casi in cui agli stessi verranno conferiti particolari incarichi, adeguatamente motivati e formalmente documentati.

Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì in ordine al compenso dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, che non dovrà comunque essere maggiore dei minimi previsti dalle tariffe professionali. Spetta inoltre ai predetti membri del Collegio dei Revisori dei Conti il rimborso delle spese vive sopportate per l'espletamento delle loro funzioni, sempre debitamente documentate.

Art. 13

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno ed il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell'anno solare precedente.

Art. 14

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

Il Consiglio di Amministrazione adotta gli atti normativi necessari per rendere coerente il suo ordinamento con le leggi nazionali e regionali vigenti e con gli atti di programmazione nazionale, regionale e zonale.

Nell'esercizio di tale funzione il Consiglio di Amministrazione deve orientare tutte le sue scelte in modo tale che vengano garantite nella più ampia misura possibile la trasparenza, l'efficienza, l'economicità e la semplificazione delle sue azioni e delle sue attività.

Il Consiglio di Amministrazione approva il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità, acquisti e gestione del patrimonio.

Il regolamento di organizzazione disciplina in particolare:

- a) l'articolazione della struttura organizzativa;
- b) i requisiti e le modalità di assunzione del personale nel rispetto della normativa vigente;
- c) le procedure per la conclusione di contratti e per l'acquisizione di forniture di beni e servizi;
- d) ogni altra funzione amministrativa;

Il regolamento di contabilità, acquisti e gestione del patrimonio disciplina in particolare:

- a) le modalità di valutazione della gestione tecnica e amministrativa;
- b) le modalità di controllo dell'economicità, dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dei servizi;
- c) le procedure per la conclusione di contratti per l'acquisizione di forniture di beni e servizi;
- d) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo, individuando le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di amministrazione;
- e) la formazione dei piani annuali e poliennali di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.

Art. 15

DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16

LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza prevista all'art. 8 comma 2 lettera b, può deliberare lo scioglimento della Fondazione (come previsto dall'art. 21, comma 3, Cod. Civ.), qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, richiedendo all'Autorità tutoria di dichiararne l'estinzione ai sensi dell'art. 27 Cod. Civ.

In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati tre liquidatori, due da parte del Comune di Perugia e uno da parte della Regione, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resterà all'esaurimento della liquidazione sarà devoluto ad altro Ente avente le stesse finalità.